



CARITAS Diocesi Bolzano-Bressanone

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

ACCORDO PLURIMO A LIVELLO AZIENDALE CARITAS DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE

Indice:

14/05/2007 Accordo plurimo su base aziendale
07/03/2007 Nota unitaria in merito alla previdenza complementare
08/02/2005 CCNL sanità privata (personale non medico) - ARIS
23/12/1999 CCNL sanità privata (personale non medico) - ARIS

14/05/2007

Accordo integrativo plurimo su base individuale a livello aziendale

Oggi, in data 14/05/2007

fra

Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone / Caritas Diözese Bozen-Brixen (di seguito denominata brevemente: "AZIENDA"), con sede in via Talvera, 4 – 39100 Bolzano, nella persona del suo legale rappresentante, Schweigkofler Heiner, nato il 25.07.1967 a Chermes,

e

i signori Bean Edi, Bona Barbara, Danesi Petra, Rogato Simone, Scartabello Renato, Sciacovelli Rosario, Vanzan Diego (di seguito DIPENDENTI, congiuntamente all'AZIENDA: "PARTI").

Premesso,

- che ai DIPENDENTI dell'AZIENDA si applica il contratto collettivo nazionale "CASE DI CURA - Personale non medico - ARIS" (di seguito "CCNL ARIS");
- che il CCNL ARIS non prevede alla data odierna un trattamento di previdenza complementare, bensì una norma programmatica con la quale le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospitalità privata e a tale scopo si impegnano ad avviare le verifiche per la definizione delle modalità di istituzione;
- che Laborfonds "Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige" (di seguito denominato "FONDO"), è stato costituito per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del Trentino Alto Adige, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 252/2005;
- che ai sensi dell' art. 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi;
- che ad ogni ulteriore lavoratore dipendente dell'AZIENDA che non sia firmatario del presente accordo non è applicabile la disciplina dallo stesso prevista, se non previa sottoscrizione di copia conforme approvata dal FONDO;
- che in caso di modifiche al CCNL ARIS o di variazioni relative alla categoria contrattuale di riferimento si ritengono applicate le condizioni migliori offerte ai DIPENDENTI, previa informazione e approvazione del FONDO.

Tutto ciò premesso, fra le PARTI che sottoscrivono il presente Accordo, si conviene quanto segue:

Tutte le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. La finalità del presente Accordo è quella di istituire, con effetto plurimo su base individuale a livello aziendale, a favore limitatamente dei soggetti DIPENDENTI dell'AZIENDA riportati in epigrafe, un trattamento di previdenza complementare in deroga a quanto previsto dal CCNL ARIS.

A decorrere dal 01/06/2007 possono aderire al FONDO tutti i lavoratori dipendenti senza alcun vincolo in merito alla tipologia contrattuale o alla durata del contratto stesso.

La misura della contribuzione dovuta dalle PARTI, dal 01/06/2007, è la seguente:

quota a carico dei DIPENDENTI: 0,55 % della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;

quota a carico dell'AZIENDA: 1 % della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;

quota di TFR destinata al fondo: ai lavoratori di prima occupazione precedente al 28 aprile 1993 è consentito

scegliere se destinare l'intero TFR maturando o una percentuale pari al 50 % del TFR stesso. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista esclusivamente la destinazione del 100% del TFR maturando.

I DIPENDENTI possono aumentare la contribuzione a loro carico a scaglioni dell'1% fino ad un massimo del 10%, dandone comunicazione al datore di lavoro entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Bolzano, 14/05/2007

07/03/2007

Sanità Privata – nota unitaria richiesta incontro sulla previdenza complementare

Pubblichiamo il testo della nota unitaria inviata ieri ai datori della sanità privata, con la richiesta di confronto sulla previdenza complementare, tenuto conto di quanto previsto dalla preintesa sul fondo di previdenza complementare della sanità pubblica e degli EE.LL..

Al Presidente Nazionale AIOP Avv. Enzo Paolini, Al Presidente Nazionale ARIS Fra Mario Bonora, Al Presidente F. D. C. Gnocchi Mons. Angelo Bazzari

Gentili Presidenti

in riferimento alla nostra richiesta di incontro del 31 gennaio u.s. e dei colloqui intercorsi siamo a confermarvi, a seguito dell'intervenuta firma dell'ipotesi di accordo di istituzione del fondo per la previdenza complementare della sanità pubblica e settori affini e del comparto autonomie locali, che vi alleghiamo in copia, la nostra richiesta di confronto urgente.

Nella giornata del 6 marzo u.s. si è definita l'ipotesi di accordo sopra citata che sarà stipulata entro 41 giorni, che prevede su nostra richiesta all'articolo 3-lett. a) fra i destinatari dell'accordo i lavoratori dei settori affini fra i quali la sanità privata, previo accordo fra le parti negoziali dei rispettivi settori.

Tale previsione è molto importante e utile per entrambe le parti negoziali della sanità privata, considerata l'opportunità di adesione a un fondo di previdenza complementare che riguarda oltre un milione e trecentomila lavoratori e quindi con un rendimento significativo, che inoltre prevede l'individuazione di una copertura delle spese iniziali di gestione del fondo e la definizione di appositi accordi sindacali per il vostro settore.

Riteniamo importante ed urgente confrontarci in questa fase con le SS.VV. per valutare l'opportunità di un accordo in tal senso, considerato che si deve ancora definire lo statuto e il regolamento elettorale del fondo stesso.

Rimaniamo a disposizione per individuare un incontro urgente e vi chiediamo di valutare inoltre l'opportunità politica della proposta sopra indicata, anche rispetto all'obiettivo da voi perseguito di raccordo fra privato e pubblico nell'ambito delle scelte della programmazione socio sanitaria nazionale.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

FP CGIL (Rossana Dettori) - CISL FP (Daniela Volpato) - UIL FPL (Carlo Fiordaliso)

Roma, 07 marzo 2007

08/02/2005

Art. 74 - Previdenza complementare

Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospitalità privata ai sensi della normativa vigente. Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4

Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 74 le parti concordano di costituire una commissione per verificare le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione.

23/12/1999

Art. 64 - Previdenza complementare.

Le parti convengono d'istituire la previdenza integrativa dell'ospitalità privata ai sensi della normativa vigente. S'impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità d'istituzione.
